

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 140

del 08/05/2008

PREC121/08/F

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Società NO.VE.RI. Auto S.r.l. – Fornitura di ricambi per gli autoveicoli di qualsiasi casa costruttrice in uso ai reparti dell'Arma dei Carabinieri arealmente supportati. S.A.: Comando Regionale Carabinieri Sicilia.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 18 febbraio 2008 è pervenuta all'Autorità, l'istanza di parere in oggetto con la quale la Società NO.VE.RI Auto S.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con il Comando Regionale Carabinieri di Sicilia. Tale controversia verte sulla legittimità di una clausola del bando di gara, laddove questa prevede alla Sez III, 2.1 lett. b) che *"..le imprese partecipanti dovranno assicurare la disponibilità di idoneo magazzino situato all'interno alla città di Palermo o in aree limitrofe purchè ubicato ad una distanza non superiore a 20 km dalla casa comunale della stessa"*.

In particolare la NO.VE.RI Auto lamenta la legittimità di detta clausola in quanto la disponibilità del magazzino è stata richiesta dalla *lex specialis*, quale requisito di partecipazione alla gara, in carenza del quale, è prevista l'esclusione.

Ciò sarebbe, secondo la NO.VE.RI.Auto S.r.l., illegittimo perché in contrasto non solo con i principi comunitari applicabili alla materia de quo, ma altresì con principi generali dell'ordinamento. Infatti, poiché per espressa previsione del bando la partecipazione alla gara non era riservata alle imprese operanti nel mercato italiano,

ma era aperta alle imprese della CE, queste non avrebbero potuto essere obbligate dal bando di gara, a dotarsi della previa disponibilità di una sede operativa nel territorio nazionale. Ciò a pena di violazione dei principi affermati dal diritto comunitario, che non consentono di eludere il divieto di introduzione di forme di protezione riservate alle imprese operanti in determinati ambiti territoriali. Tale clausola, continua la Società NO.VE.RI. Auto, potrebbe essere discriminatoria, in quanto potrebbe sostanzialmente favorire, di fatto, quelle Imprese che hanno sede e strutture aziendali in Sicilia (*rectius* nelle immediate vicinanze di Palermo).

In sede di istruttoria procedimentale la Stazione appaltante ha rappresentato le proprie deduzioni, ritenendo legittima la clausola prevista nel bando di gara al punto III, 2.1 lett. b). Ciò anche a seguito di richiesta di soluzione di apposito quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che si è pronunciata ritenendo "rientrante nella discrezionalità dell'Amministrazione, la fissazione di specifici requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto, purchè essi rispondano ad oggettive esigenze e appaiano logici, ragionevoli, pertinenti e congrui a fronte dello scopo perseguito".

Ritenuto in diritto

La problematica sottoposta all'attenzione dell'Autorità afferisce ad un appalto per la fornitura di ricambi per gli autoveicoli di qualsiasi casa costruttrice, in uso al Comando Regione Carabinieri Sicilia.

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, la Stazione appaltante introduceva alla Sez III, punto 2.1) lett. b) l'obbligo per le imprese partecipanti, di assicurare la disponibilità di idoneo magazzino situato all'interno della città di Palermo o in aree ubicate ad una distanza non superiore ai 20 km dalla Casa Comunale della stessa Stazione.

Secondo orientamento consolidato del giudice amministrativo (cfr. recentemente C. di Stato n. 647 del 15.2.2007) la legge non stabilisce in modo tassativo quali sono i requisiti da richiedere ai partecipanti alle gare di appalto di servizi o forniture, lasciando tale determinazione alla ragionevole discrezionalità delle singole Amministrazioni e consentendo che la singola Stazione appaltante prescriva i requisiti diversi e, a volte, più severi rispetto a quelli normativamente fissati, anche al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico perseguito. Rientra, pertanto, nella

discrezionalità dell'Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, fatto salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assolute privilegio.

Nel caso in esame, peraltro, la richiesta disponibilità di un idoneo magazzino situato all'interno alla città di Palermo o in aree limitrofe, essendo un impegno a provvedere nella presunzione non espressa di una eventuale aggiudicazione è da considerarsi adeguata alla tipologia dell'appalto. Inoltre costituisce certamente maggiore garanzia di un tempestivo approvvigionamento dei ricambi occorrenti al Comando dei Carabinieri della Regione Sicilia.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, che:

- la clausola di che trattasi è legittima in ragione della specificità delle prestazioni richieste e della necessità di un tempestivo e pronto approvvigionamento dei ricambi occorrenti agli autoveicoli in uso ai reparti del Comando Regione Carabinieri Sicilia.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Alessandro Botto

Luigi Giampaolino

Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15.5.2008